

Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020

Sommario

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	3
2. Attività di ricerca	4
3. Attività didattica	7
4. Reclutamento dei docenti	9
4.1 Commissioni Giudicatrici: composizione, conflitto di interessi, svolgimento dei lavori	12
5. Codice etico e codice di comportamento.....	17
5.1 Attività extraistituzionali dei docenti universitari: incompatibilità e conflitto di interesse.....	18
5.2 Procedimento disciplinare dei docenti.....	19
6. Enti partecipati dalle Università	21
6.1 Società partecipate e Enti di diritto privato controllati.....	21
6.2 Spin off e Start-up.....	22

Premessa

Il presente aggiornamento, al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017¹ dell'Università di Siena, risponde a quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*, che nella parte conclusiva recita [...] *le Istituzioni Universitarie, fermo restando il termine del 31 gennaio 2018 per l'adozione del PTPC, dovranno aggiornare i PTPC entro il 31 agosto 2018 tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel presente Aggiornamento. A decorrere da tale ultima data, l'ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza.*

Si evidenzia che il Rettore, in occasione delle sedute degli Organi di governo di giugno del corrente anno, ha informato senatori e consiglieri che, in seguito alla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all'aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione 2017, con un capitolo dedicato alle problematiche riguardanti le università, il MIUR ha emanato un atto di indirizzo volto a individuare misure di prevenzione della corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitti di interesse. Nelle successive comunicazioni a tutta la Comunità accademica è stato reso disponibile il link all'atto di indirizzo ministeriale.

Un resoconto di quanto realizzato successivamente all'approvazione del presente Documento di aggiornamento sarà effettuato nel prossimo PTPC 2019 - 2021

¹ Piano adottato con D.R. 12157/2018

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 1, co. 7, della legge 190/2012, come novellato dal d.lgs. 97/2016, prevede che "l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (...)", superando la precedente indicazione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico, l'Autorità Nazionale per la Prevenzione della Corruzione (ANAC) è dell'avviso² che, laddove possibile, le università dovrebbero mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), auspicando che l'incarico di RPCT venga affidato al Direttore Generale, in quanto figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo nonché le funzioni, in quanto compatibili, previste all'art. 16 del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di uffici dirigenziali generali³ e dalla legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena, nella seduta del 6 giugno 2018, delibera n. 132/2018, ha attribuito al dott. Emanuele Fidora, Direttore Generale dell'Ateneo, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT si è immediatamente insediato, adottando una linea di continuità con il lavoro realizzato negli anni precedenti.

² Delibera ANAC n. 831/2016 - *Approvazione definitiva del PNA 2016, paragrafo 5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

³ art. 2, co. 1, lett. n

2. Attività di ricerca

Per quel che riguarda l'attività di ricerca realizzata nell'area universitaria, la delibera ANAC di aggiornamento al PNA 2017⁴ evidenzia la presenza, anche a livello decentrato (ossia di singole università), di alcune zone di criticità circa il possibile concretizzarsi di fenomeni corruttivi, intesi nel senso ampio di fenomeni di *maladministration*. L'analisi effettuata segue l'articolazione del ciclo di vita della ricerca: progettazione, valutazione dei progetti e loro finanziamento, svolgimento della ricerca, pubblicazione degli esiti.

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca erogati all'interno del singolo ateneo, il problema maggiore riguarda la pubblicità dei bandi e dei criteri di distribuzione dei fondi. Per l'ANAC, comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse, in termini di trasparenza e conoscibilità delle informazioni. Per quel che riguarda i criteri l'Autorità invita a calibrarli sulla base di una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono all'assegnazione delle quote premiali di FFO dell'ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con ANVUR, oltre ad eventuali quote strategiche, stabilite in modo trasparente, per le aree più deboli su cui l'ateneo desidera investire. Anche per le opportunità di partecipazione a bandi internazionali o nazionali di ricerca, un possibile rischio evidenziato riguarda le asimmetrie informative che potrebbero favorire determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri; inoltre, la notevole pluralità dei fondi di ricerca nazionali e internazionali⁵ a cui si associa una corrispondente pluralità di soggetti di *governance*, rende difficoltosa la piena e trasparente conoscibilità dei finanziamenti esistenti, delle procedure adottate dai soggetti erogatori, dei criteri adottati per la valutazione, dei soggetti destinatari dei finanziamenti medesimi, nonché dei valutatori.

Nella fase di svolgimento della ricerca, nella quale devono sempre essere garantiti i diritti e la libertà dei componenti dei gruppi di ricerca, fenomeni di *maladministration* possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore, dei componenti del gruppo e della gestione dei rapporti interni al gruppo, nonché dei modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Anche in questa fase risulta importante accertare che non vi siano forme di conflitto di interesse in relazione alla tipologia di attività esperita.

Altro importante momento, sempre in un'ottica di prevenzione di fenomeni di *maladministration*, è quello della verifica dell'effettivo svolgimento della ricerca e dei risultati conseguiti, in modo da poter valutare, quantomeno sul piano procedurale e documentale, se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla realizzazione dell'esperimento. Tale attività deve comunque prescindere dagli esiti scientifici, che dovranno essere verificati da tecnici del settore. ANAC auspica che il Ministero possa implementare un sistema *open access* per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche, insieme alla creazione di un sito del progetto che resti come documentazione di quanto fatto.

L'Università di Siena al fine di favorire la massima circolazione sia delle informazioni sulle *facilities* di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati, sia, sui

⁴ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*, capitolo 2. *La Ricerca*.

⁵ Ad esempio: il FIRST, FOE, FISR, FIRB, PON, Fondi destinati a partenariati fra Università ed Enti pubblici di ricerca in collaborazione con la ricerca industriale, ecc.

bandi nazionali e internazionali ha predisposto nel portale di Ateneo un'apposita sezione dedicata alle attività di ricerca⁶. In essa vengono riportate le informazioni e le *facilities* di Ateneo con i criteri di valutazione e le opportunità di finanziamenti nazionali e internazionali. Nella medesima sezione sono pubblicate le relazioni di ateneo sui risultati delle attività di ricerca⁷ in cui si dà conto dei finanziamenti assegnati dall'Ateneo ai Dipartimenti e di quelli acquisiti su bandi regionali, nazionali e internazionali e per attività conto terzi; i risultati dell'audit interno; la valutazione SUA-RD; i dati relativi a pubblicazioni e brevetti; la valutazione qualitativa della ricerca da parte dell'ANVUR; le attività per la ricerca e la sperimentazione clinica.

In un'ottica di massima trasparenza, l'Università di Siena ha implementato, nella già citata sezione "Ricerca" del portale istituzionale, la sottosezione "Gruppi di ricerca"⁸ in cui sono pubblicate le informazioni riguardanti la composizione del gruppo e gli incarichi assunti; l'attività svolta con l'evidenziazione di quella in conto terzi; l'eventuale coinvolgimento in spin-off; le apparecchiature in dotazione; i progetti di ricerca; i prodotti di ricerca; le pubblicazioni ed eventuali brevetti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'ottica di una sempre maggiore trasparenza, anche ai fini della prevenzione di fenomeni di *maladministration*, intende promuovere lo sviluppo delle informazioni pubblicate e del loro continuo aggiornamento, favorendo la conoscibilità dei risultati delle azioni di ricerca, nei modi e con i limiti in cui questi possano essere resi pubblici.

Altro aspetto critico evidenziato da ANAC riguarda la valutazione della qualità della ricerca degli atenei.

Dai primi anni '90⁹, il sistema di finanziamento pubblico delle università è centrato principalmente su un unico fondo, il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), relativo alla quota delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università¹⁰. Tale modello caratterizza il sistema di valutazione italiano come un sistema cosiddetto *performance based*, in cui il finanziamento viene erogato sulla base dei risultati scientifici conseguiti¹¹. Questa fase costituisce, infatti, la principale fonte di informazione per l'assegnazione delle quote da parte delle strutture centrali. ANAC ritiene che l'astratta concentrazione delle competenze in pochi soggetti possa produrre deviazioni in tutto il sistema, per questo auspica un rafforzamento del ruolo strategico del MIUR e una migliore definizione dei ruoli tra chi elabora le regole, chi è chiamato ad attuarle e procede alla nomina dei componenti degli organi di valutazione e chi deve svolgere gli opportuni controlli.

In questa fase una potenziale area di rischio risiede nelle modalità di nomina dei componenti dei Gruppi di esperti della valutazione (GEV)¹² e dei comitati che operano in seno all'ANVUR che dovrebbero essere sempre selezionati attraverso avvisi pubblici, una prassi che l'ANVUR ha potuto

⁶ <https://www.unisi.it/ricerca>

⁷ <https://www.unisi.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-nazionali>

⁸ <https://www.unisi.it/ricerca/gruppi-di-ricerca>

⁹ Vedi art. 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha modificato il sistema di finanziamento pubblico delle università.

¹⁰ Il FFO relativo alla quota delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università comprende le spese per il personale, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

¹¹ Vedi art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

¹² La VQR 2004-2010 si articola nelle 14 aree di ricerca CUN. Per ciascuna di esse, l'ANVUR ha individuato un Gruppo di esperti della Valutazione (GEV) e il relativo presidente - <http://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2004-2010/gev/>

avviare sistematicamente di recente, per i GEV dell'esercizio VQR 2011-2014 con un significativo passo avanti in direzione di una maggiore trasparenza. L'ANAC auspica il consolidamento di tale procedimento di *call* pubblica, accompagnata dalla predeterminazione dei criteri di scelta per la selezione dei componenti, al fine di offrire maggiori garanzie di trasparenza e accessibilità.

A livello decentrato, per ANAC, possibili interventi dovrebbero orientarsi verso misure di incentivazione per il personale docente all'iscrizione negli Elenchi nazionali dei valutatori (*Reprise*), per esempio, prevedendo nei regolamenti di ateneo l'iscrizione come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori.

Ulteriore profilo di rischio deriva da situazioni in cui coloro che hanno svolto rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad esperire incarichi presso università (o altri enti operanti nel campo della formazione e della ricerca) che fino a qualche giorno prima erano oggetto delle loro decisioni (una sorta di *pantouflage* interno).

A livello di singolo ateneo, ANAC raccomanda alle università sia di prevedere negli statuti adeguati periodi di raffreddamento, che di introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio ateneo ovvero tra più incarichi cumulati all'interno dell'ateneo o presso atenei diversi dal proprio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università di Siena valuterà con i Direttori di dipartimento la realizzazione di misure che favoriscano l'autoadesione alla banca dati dei valutatori del MIUR denominata *Reprise*¹³. Per quel che riguarda la prevenzione del fenomeno su indicato come "*pantouflage* interno" sarà valutata la possibilità di formalizzare, attraverso integrazioni a regolamenti interni, un "periodo di raffreddamento" tra l'assunzione di incarichi interni all'Ateneo e precedenti ruoli assunti presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di università e ricerca.

¹³ *Reprise* è il Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Miur. La piattaforma raccoglie le iscrizioni di esperti italiani e stranieri in tutti i campi del sapere e assicura la disponibilità dei migliori revisori per le valutazioni tecnico-scientifiche dei progetti di ricerca di competenza Ministero.

3. Attività didattica

I profili critici nell'organizzazione e valutazione della didattica, secondo quanto osservato da ANAC¹⁴, attengono sia a possibili influenze improprie esercitabili nei processi di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, che coinvolgono atenei e ANVUR, sia ad alcune condotte distorsive dei docenti, idonee a incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti.

A livello decentrato, ANAC per quel che concerne i processi di accreditamento invita gli atenei ad una attenta verifica sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei componenti delle CEV¹⁵ e, laddove venisse riscontrata, richiedere all'ANVUR la sostituzione del componente interessato.

L'Università di Siena è stata oggetto della visita di accreditamento periodico da parte della CEV-ANVUR nel periodo 8-11 maggio 2018 e, conformemente a quanto previsto dall'ANAC, non appena sono stati comunicati i nominativi degli Esperti componenti delle commissioni, questi sono stati valutati ai fini di possibili conflitti di interessi e il Rettore ha trasmesso all'ANVUR specifica liberatoria (cfr. prot. 33002 del 21 febbraio 2018).

Per quanto riguarda lo svolgimento della didattica l'Autorità avanza l'ipotesi di ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori (quali ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni); dall'altro, a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari.

L'Università di Siena ha adottato già nel 2011 il Codice etico della Comunità universitaria¹⁶ e, successivamente, ha istituito la Commissione Etica¹⁷. Il Codice contiene una sezione dedicata ai doveri del personale docente, tra cui quelli riguardanti lo svolgimento dell'attività didattica, di esami e tesi di laurea e le attività di ricerca.

Nell'Università di Siena, come esplicitato nel *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena*¹⁸, non possono essere destinatari di incarichi d'insegnamento né attraverso procedure di conferimento diretto a esperti di alta qualificazione¹⁹ o a docenti di altre Università italiane²⁰, né attraverso conferimento mediante selezione²¹, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura didattica di riferimento dei corsi formativi per i quali si affida l'incarico

¹⁴ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*, capitolo 4. *Organizzazione della didattica*

¹⁵ Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) nominate dall'ANVUR per le visite di accreditamento periodico degli atenei e dei CdS (D.M. 987/2016, art. 3).

¹⁶ Adottato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011.

¹⁷ Istituita con D.R. n. 1082 del 24 luglio 2012; la Commissione ha il compito di verificare il rispetto del codice etico da parte di tutta la comunità accademica, curando l'istruttoria sui casi di infrazione al codice al fine della comminazione della eventuale sanzione prevista.

¹⁸ Emanato con D.R. n. 1529/2012.

¹⁹ Vedi art. 5, *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena*.

²⁰ Vedi art. 6, *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena*.

²¹ Vedi art. 7, *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena*.

di insegnamento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Gli Uffici dell'Università e dei Dipartimenti verificano che ogni docente svolga personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati e garantisca una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale (attività didattiche, integrative, di orientamento e tutorato) in base alle esigenze di una adeguata copertura dell'offerta didattica del corso di studi, nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari e di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Il registro viene inviato all'Ufficio amministrazione personale docente che ne verifica la regolare compilazione.

Si evidenzia che l'Università di Siena, da sempre particolarmente attenta alla qualità della didattica, nel 2018 si è dotata di un proprio Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)²² finalizzato a sostenere, monitorare e verificare la qualità e il miglioramento della didattica e la ricerca, nonché della terza missione, e la relativa valutazione.

²² Adottato con Delibera del CdA del 18 gennaio 2018 – pubblicato nel portale di Ateneo
<https://www.unisi.it/ateneo/il-sistema-aq>

4. Reclutamento dei docenti

Tra le aree a rischio corruttivo cui potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte (le c.d. “aree di rischio generali”), la legge 190/2012, all’art. 1, c. 16, include i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera. Per quanto riguarda i docenti universitari, il processo di reclutamento, a seguito dell’approvazione della legge 240/2010, investe sia il livello nazionale in cui i candidati sono valutati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, sia quello locale nel quale i singoli atenei gestiscono le candidature presentate dagli abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l’ateneo.

Riguardo al processo di reclutamento “locale” operato dalle università, l’ANAC, con lo scopo di ridurre al minimo pressioni indebite, invita gli atenei a limitare il ricorso all’istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all’art. 24, c. 6, della legge 240/2010²³, sollecitando gli atenei a:

- stabilire, autonomamente, il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l’ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi;
- definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell’istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

L’Autorità auspica un maggior ricorso a procedure concorsuali aperte a candidati esterni, per questo da un lato invita gli atenei ad aumentare, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l’assunzione di professori esterni e, dall’altro, esorta il Ministero ad un adeguato intervento nazionale, per incrementare il sistema di incentivi finanziari già esistente.

Un fattore di rischio che, secondo l’analisi dell’Autorità, può esporre gli atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all’effettivo fabbisogno di personale docente, si riscontra laddove sia assente o non venga predisposta un’adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di ateneo che di dipartimento. Per evitare, o comunque contenere al massimo tale rischio, ANAC e MIUR invitano gli atenei a:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell’università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all’*upgrade*;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall’esterno;

²³ l’art. 24, comma 6, della legge “Gelmini”, estende la procedura agevolata per i cosiddetti ricercatori tenure-track anche ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati in servizio presso l’ateneo, che abbiano conseguito la relativa abilitazione nazionale, per l’accesso rispettivamente al ruolo dei professori associati e dei professori ordinari.

- rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
- assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

Altro fattore di rischio, secondo ANAC, si riscontra nella possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione.

Sia la delibera ANAC di aggiornamento al PNA 2017²⁴ che l'Atto di indirizzo del MIUR²⁵ danno atto che il legislatore, con la legge 240/2010, sia già intervenuto sul tema del conflitto di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento. L'art. 18²⁶, della legge 240/2010, prevede infatti una specifica ipotesi di vera e propria incandidabilità alla procedura selettiva per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo, stabilendo che non vi possano partecipare «*coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo*». Si raccomanda quindi alle università di garantirne una rigorosa applicazione con l'adozione della citata disposizione legislativa nei regolamenti degli atenei.

L'Autorità richiama l'attenzione sull'interpretazione giurisprudenziale della norma nel senso di includere tra le situazioni genetiche dell'incompatibilità anche il rapporto di coniugio²⁷. Ritenendo, sul tema, di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza *more uxorio* assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio.

Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, c. 6, della legge n. 240/2010, sulla base della considerazione che se «*la ratio dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette*»²⁸. Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alla procedura di reclutamento di cui all'art. 24, c. 5 della legge n. 240/2010²⁹ e alla mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori³⁰.

Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la "*proposta di contratto*")³¹.

²⁴ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*, capitolo 6.1 *Codice di comportamento/codice etico*.

²⁵ Atto di indirizzo protocollo n. 39 del 14 maggio 2018 – *aggiornamento 2017 al PNA – sezione università*

²⁶ Art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, e lett. c), legge n. 240/2010.

²⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 marzo 2013, n. 1270.

²⁸ Così Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 novembre 2016, n. 4704 cit..

²⁹ Inquadro nel ruolo dei professori associati dei ricercatori a tempo determinato.

³⁰ Legge 240/2010, art. 7, co.3,

³¹ Si veda, in materia di reclutamento di ricercatori, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 21 novembre 2016, n. 417. Invero la sentenza citata fa riferimento alle procedure di reclutamento dei ricercatori, prospettando per le procedure di reclutamento dei professori l'assenza del rischio di non imparzialità delle

Per quel che riguarda l'Università di Siena si evidenzia che:

- Gli atti di programmazione sono pubblicati nel portale di Ateneo nella sezione a ciò dedicata³². Il documento di *Programmazione strategica 2016/2018*, costituisce l'insieme delle linee strategiche e degli obiettivi che l'Università si propone di perseguire nel triennio di riferimento³³. La sua redazione ha coinvolto, oltre al Rettore, il Direttore generale e il Direttore generale vicario, gran parte degli uffici amministrativi, i Delegati del Rettore e tutti i 15 Dipartimenti dell'Ateneo, attraverso una metodologia di lavoro che ha cercato di rendere il processo di programmazione quanto più partecipato possibile. Si è trattato, dunque, di un lavoro organico e articolato, che ha consentito di fissare le priorità strategiche in modalità partecipata. Con specifico riferimento al reclutamento del personale docente si segnalano i paragrafi "7. *Programmazione strategica dei Dipartimenti di USIENA*" e "8. *Programmazione del fabbisogno di personale 2015-2018*" del documento di programmazione.
- Nel 2014 è stato adottato il *Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia*³⁴ che disciplina le modalità attraverso le quali si svolgono le procedure di reclutamento dei professori nell'Università assicurandone la massima pubblicità e trasparenza. In particolare si segnala che:
 - secondo il disposto dell'art. 4 <<il bando, ove previsto, deve essere pubblicato integralmente in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale e nell'Albo online di Ateneo, nonché per estratto, in lingua inglese, nell'Albo online di Ateneo e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. A ogni procedimento di reclutamento è dedicata un'apposita pagina web nella quale sono inseriti tutti gli atti della procedura, nonché tutte le indicazioni utili per i candidati, tra cui il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento>>; inoltre <<tutte le comunicazioni previste dal Regolamento sono effettuate, di norma, in forma telematica>>;
 - ai sensi dell'art. 12 <<non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo continuativo e rilevante, relazioni di affari con alcuno di questi soggetti>>;
 - in base all'art. 8 <<il professore chiamato afferisce obbligatoriamente al Dipartimento che effettua la chiamata>>.
- Il su citato Regolamento, all'art. 4, ripartisce in modo attento le competenze in materia di reclutamento:

decisioni nelle fasi precedenti a quella finale. Ciò in considerazione, in particolare, della diversa disciplina prevista dalla legge n. 240/2010 per il reclutamento dei professori che prevede la partecipazione "a monte" anche del MIUR con l'indizione dell'abilitazione scientifica nazionale. In realtà tale argomento solo in parte sembra cogliere nel segno, perché la disciplina legislativa della fase "locale" delle procedure di reclutamento dei professori (art. 18) e dei ricercatori (art. 24) è sostanzialmente analoga, per cui le conclusioni tratte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per il reclutamento dei ricercatori sembrano poter essere estese a quello dei professori.

³² Sezione programmazione triennale - <https://www.unisi.it/ateneo/programmazione-triennale>

³³ Il documento di programmazione 2019-2021 è in fase di redazione.

³⁴ Emanato con D.R. n. 1110/2014, modificato con D.R. n. 1869/2014, D.R. n. 216/2015, D.R. n. 1124/2015, e D.R. n. 600/2017.

- il Dipartimento sulla base degli atti di programmazione triennale e nel rispetto del bilancio pluriennale, avanza la proposta di reclutamento motivando dettagliatamente le specifiche esigenze scientifiche e didattiche, anche alla luce degli esiti della valutazione periodica della ricerca, del fabbisogno didattico dei corsi di sua competenza e delle prospettive di sviluppo didattico dei suoi corsi; propone i membri della Commissione di valutazione, opera la scelta tra i candidati sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione di valutazione, propone l'assunzione. Al termine della procedura di reclutamento il Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta, la proposta di chiamata che deve essere motivata tenendo conto dei giudizi formulati dalla Commissione. Per assicurare trasparenza e tempi certi allo svolgimento delle procedure, il Regolamento prescrive che la delibera debba essere adottata entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, trasmessa immediatamente al Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito web dell'Ateneo; disponendo anche che in caso di ritardo nella deliberazione, o di sua mancanza, il Dipartimento non possa avanzare nuove richieste di reclutamento per i successivi due anni;
- il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione triennale e di programmazione del personale, dei dati del Nucleo di Valutazione e degli indirizzi formulati dal Senato Accademico con specifico riferimento ai profili scientifici e didattici, approva le richieste dei dipartimenti e decide circa l'avvio della procedura di reclutamento. Al termine della procedura riceve gli atti dal Dipartimento e delibera l'assunzione;
- il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure di reclutamento, nomina la Commissione di valutazione. Successivamente alla delibera di assunzione del Consiglio di Amministrazione dispone la nomina e la presa di servizio, previa verifica della regolarità degli atti.

Per quanto attiene nello specifico alle procedure di reclutamento per i ricercatori è stata emanata una circolare a firma del Rettore e del Direttore generale (prot. 67657 del 26 aprile 2018) con cui è stato rivisto lo schema per il bando di ricercatore a tempo determinato, dal quale sono stati eliminati i titoli preferenziali, in modo da consentire la massima e più diffusa partecipazione possibile alle dette procedure concorsuali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha disposto affinché il gruppo di lavoro effettui periodicamente un monitoraggio sulla pubblicazione degli atti. I Referenti TAC dell'Area del personale e dei Dipartimenti sono tenuti ad effettuare attività di monitoraggio circa la correttezza delle procedure.

4.1 Commissioni Giudicatrici: composizione, conflitto di interessi, svolgimento dei lavori

Nella procedura di reclutamento a livello locale del personale docente, un evidente fattore di rischio si potrebbe annidare nella formazione delle commissioni giudicatrici per il possibile conflitto di interesse dei componenti. Purtroppo, nonostante l'indiscussa importanza del ruolo delle commissioni giudicatrici, le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari.

ANAC, mettendo in rilievo come la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati possa pregiudicare l'imparzialità della selezione, invita le università a regolamentare in modo attento la materia, anche con riferimento

a possibili misure per prevenire il rischio corruzione e, a tale proposito, indica alcune possibili misure:

- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- sia rispettato, ove possibile, il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di “garanzie crescenti” in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all’anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Per quel che concerne il conflitto di interesse dei componenti le commissioni giudicatrici, per il quale la legge 240/2010 non contiene specifiche disposizioni, ANAC ricorda che tale tema è stato affrontato dall’Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell’insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c.³⁵ in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. «*Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l’amministrazione interessata, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)*».

Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all’art. 5, c. 2, del d.lgs. 1172/1948, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari³⁶.

La citata delibera ANAC ha quindi precisato che ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall’art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta

³⁵ La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente chiarito che gli artt. 1 e 6-bis della legge n. 241/1990 non hanno inciso sui principi consolidati in materia di commissioni di concorso, basati sull’applicazione delle cause tassative di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.; ciò anche in considerazione della prevalenza della disciplina speciale relativa al regime delle incompatibilità rispetto a quella generale del procedimento amministrativo, anche se cronologicamente successiva (cfr. CdS, sez. III, sentenza 28 aprile 2016, n. 1628).

³⁶ La disposizione recita: “*Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso*”. La norma fa riferimento alle commissioni per il ruolo di assistente ordinario, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 1172/1948.

collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

ANAC richiama anche l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisca il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e che l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato, in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – *«la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»*³⁷.

Quanto alle modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione l'Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha richiamato l'art. 11, c. 1, del D.P.R. 487/1994³⁸ ai sensi del quale *“i componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

Quanto alle possibili misure di prevenzione, ANAC invita le università:

- a verificare che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- ad indicare procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici;
- a regolamentare nel senso che in casi di incompatibilità risolta con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento le università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati con tutti commissari esterni all'ateneo.

Nell'ambito dello svolgimento dei lavori delle commissioni, la criticità rilevata riguarda la scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione.

L'assenza di conoscenza, circa i criteri predefiniti e le procedure di valutazione seguite, crea il sorgere del rischio corruzione (nel senso di *maladministration*) in quanto favorisce la possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

³⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 settembre 2015, n. 4473, e la giurisprudenza ivi citata. Nel caso di specie il Presidente della Commissione di concorso era risultato il primo coautore di oltre il novanta per cento delle pubblicazioni allegate dal secondo ai fini della partecipazione alla procedura selettiva (trentasette pubblicazioni su un totale di quaranta).

³⁸ D.P.R. 487/1994 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*.

Come Possibili misure di prevenzione della corruzione, ANAC invita gli atenei a disciplinare i processi di reclutamento nel senso della massima trasparenza, in particolare ANAC auspica che:

- i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'*iter* logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo, ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

In particolare, con riguardo alla procedura di chiamata dei professori³⁹ ANAC auspica che, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, gli atenei concordino principi e regole procedimentali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa).

Riassumendo, per quel che riguarda le Commissioni giudicatrici l'Autorità individua tre punti particolarmente critici:

1. la composizione,
2. le possibili situazioni di conflitto di interessi,
3. lo svolgimento dei lavori.

Per quel che concerne l'Ateneo senese:

1. Come detto nel precedente paragrafo, l'Università ha adottato il *Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia* con cui ha disciplinato le modalità attraverso le quali si svolgono le procedure di reclutamento dei professori nell'Università. Il Regolamento per quel che riguarda la composizione delle Commissioni, dispone che la Commissione di valutazione per il reclutamento dei *professori di I e II* debba essere composta <<da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Almeno due membri della Commissione devono essere esterni all'Università di Siena>>;
2. L'Ufficio Servizio concorsi e procedimenti elettorali ha predisposto una procedura attraverso la quale per ogni Commissione di concorso si procede sia alla verifica della correttezza della sua composizione, che alla verifica di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di condanne penali per i componenti la commissione. La dichiarazione sulle situazioni di incompatibilità, art. 51 c.p.c., viene resa da tutti i commissari in occasione della prima riunione, precedentemente all'assegnazione del ruolo di presidente e segretario all'interno della commissione stessa. Dopo essere venuti a conoscenza dei nominativi dei candidati, prima dell'inizio del concorso, tutti i commissari devono rilasciare

³⁹ Legge 240/2010, art. 18 – *Chiamata dei professori*

la dichiarazione ai sensi dell'art. 7, Codice etico dell'Università degli Studi di Siena⁴⁰, in relazione all'assenza di qualunque situazione di conflitto di interessi.

Prima dell'inizio del concorso, anche ad ogni candidato ammesso viene chiesto di rilasciare una dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del Codice etico.

3. La Commissione definisce le specifiche modalità della valutazione e delle prove, nella sua prima riunione. *Parametri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale*⁴¹. La Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formula giudizi motivati su ciascun candidato, e stila una graduatoria di merito. *La graduatoria di merito può scorrere soltanto in caso di rinuncia o impossibilità del candidato chiamato*⁴².

Il Responsabile della protezione della corruzione e della trasparenza, nell'immediato si attiverà:

- per la predisposizione, o revisione, della modulistica attraverso la quale i componenti delle commissioni effettuano la dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità, esplicitando in modo dettagliato quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. e favorendo l'acquisizione di informazioni che possano agevolare l'Ateneo nelle operazioni di verifica delle autocertificazioni. Inoltre, la nuova modulistica porterà l'attenzione del dichiarante sulle modifiche introdotte, al quadro normativo di riferimento, dalla legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l'articolo 6-bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo; tale disposizione, infatti, impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *"in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;
- per sensibilizzare il personale degli uffici coinvolti nelle procedure concorsuali ad incrementare l'azione di verifica delle autodichiarazioni;
- per la predisposizione di uno schema che favorisca l'immediata pubblicazione, nella pagina web dedicata alla procedura di reclutamento, dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione nella prima riunione.

⁴⁰ Codice etico Art. 7 "Conflitto di interessi", adottato con Decreto del Rettore n. 1381/2011

⁴¹ Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, art. 15.

⁴² Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, artt. 16 e 17.

5. Codice etico e codice di comportamento

La delibera ANAC di aggiornamento al PNA 2017⁴³ e l'Atto di indirizzo del MIUR⁴⁴ riferito alla citata delibera ritengono essenziale che le Università individuino forme di coordinamento tra il Codice etico e il Codice di comportamento, adottando un unico documento che:

- coniughi le finalità di entrambi i codici,
- individui, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza: 1) i doveri che comportano sanzioni disciplinari, 2) i doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;
- declini le norme in modo che si possano distinguere i doveri comuni al personale tecnico e amministrativo e i doveri specifici per il personale docente e i ricercatori;
- dia adeguata attenzione ai doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca;
- evidenzi in modo chiaro i doveri degli studenti;
- preveda misure specifiche connesse all'abuso della posizione, al plagio, ai conflitti di interesse nella ricerca scientifica, ai favoritismi personali o all'introduzione della nozione di nepotismo;
- individui ulteriori ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di *maladministration* che possono trovare contemperamento nel contesto del codice di comportamento mediante l'adozione di specifiche misure.

L'Università di Siena ha adottato già nel 2011 il Codice etico della Comunità universitaria⁴⁵ che prevede numerosi ed espliciti richiami alla correttezza e all'imparzialità sia nelle attività amministrative che in quelle accademiche e, successivamente, nel 2012 è stata istituita la Commissione Etica⁴⁶ con il compito, previsto dallo Statuto, di verificare il rispetto del codice etico da parte di tutta la comunità accademica, curando l'istruttoria sui casi di infrazione al codice al fine della comminazione della eventuale sanzione prevista. Nel Codice sono presenti disposizioni che costituiscono richiami alla correttezza dei comportamenti anche al fine di evitare di incorrere in fenomeni corruttivi. Nel 2015 è stato adottato il Codice di comportamento⁴⁷ che integra e specifica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"⁴⁸. Sempre nello stesso anno è stato costituito l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)⁴⁹ nei confronti del personale tecnico e amministrativo. Tale ufficio, al fine di assicurare maggiori garanzie, ha una composizione collegiale con membri scelti tra i dipendenti con particolari competenze in materie giuridiche ed esperienza in materia di gestione dei procedimenti disciplinari, tra essi un professore del Dipartimento di Giurisprudenza.

⁴³ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*, capitolo 6.1 *Codice di comportamento/codice etico*.

⁴⁴ Atto di indirizzo protocollo n. 39 del 14 maggio 2018 – *aggiornamento 2017 al PNA – sezione università*

⁴⁵ Adottato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011

⁴⁶ Istituita con D.R. n. 1082 del 24 luglio 2012

⁴⁷ Adottato con D.R. n. 362 del 6 marzo 2015

⁴⁸ Approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013

⁴⁹ Costituito con D.D.G. n. 1352 del 4 dicembre 2015

L'Università di Siena si attiverà per l'unificazione dei codici etico e di comportamento dell'Università di Siena a seguito della predisposizione delle linee guida ANAC/MIUR⁵⁰ o in subordine predisposizione di una tabella semplificata che evidenzia i principali doveri a carico della comunità accademica e le relative sanzioni

5.1 Attività extraistituzionali dei docenti universitari: incompatibilità e conflitto di interesse

Il rischio di conflitto di interesse, disciplinato in via generale per tutti i dipendenti pubblici all'art. 53, d.lgs. 165/2001, investe in modo del tutto singolare il comparto delle università, ove per il personale docente lo svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali e, in ogni caso, le attività extra-istituzionali) può conciliarsi legittimamente e anche virtuosamente con l'autonomia di ricerca.

Per questi motivi, infatti, la posizione di professore universitario e di ricercatore è destinataria di una disciplina speciale che detta uno specifico regime di incompatibilità e afferma un peculiare regime di attività libere, eventualmente assoggettate a regime autorizzatorio, volto alla verifica caso per caso della situazione di conflitto di interesse.

L'aggiornamento 2017 al PNA evidenzia come l'area delle discipline sui conflitti di interesse e le situazioni di incompatibilità per il personale docente appaia caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa tra i vari atenei, con sensibili disparità di trattamento tra una università e l'altra, compromettendo l'uniforme applicazione di norme di grande rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse.⁵¹

Per tanto, ferme restando la competenza dei regolamenti di ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, sia sotto forma di eventuale contingentamento di attività autorizzabili per ateneo, sia sotto forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da non comprometterne il rendimento e nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall'art. 23-ter, del D.L. 201/2011, ANAC ha proposto al MIUR l'adozione di uno specifico atto di indirizzo al fine di rendere omogenee e univoche le fattispecie astratte. Aderendo alla proposta, la terza parte dell'Atto di indirizzo del MIUR è dedicata al tema delle incompatibilità e delle attività esterne dei docenti delle università, con lo scopo di offrire un regime di azione omogeneo fra gli atenei che fino ad oggi si sono mossi in modo diverso anche a causa di difficoltà interpretative della legislazione vigente. Vengono approfonditamente trattati: l'esercizio del commercio e dell'industria, l'esercizio di attività libero-professionali, le attività di consulenza e le altre diverse attività liberamente svolte dai professori e ricercatori a tempo pieno⁵², la titolarità della partita IVA e le attività negli enti senza scopo di lucro, concludendo l'approfondimento con l'invito finale agli atenei ad adeguare i regolamenti interni recependo le indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo.

⁵⁰ Vedi delibera ANAC 1208/2017, paragrafo 6.1 Codice di comportamento/codice etico, pag. 69

⁵¹ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*, paragrafo 6.2 *Incompatibilità e conflitto di interessi*.

⁵² comma 10 dell'art. 6, legge 240/2010

L'Università di Siena nel 2016 ha regolamentato⁵³ le procedure per il rilascio al personale docente di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali presso soggetti pubblici o privati. Al fine di semplificare la gestione delle richieste, nel Regolamento vengono evidenziate, in sezioni distinte per i docenti a tempo pieno e per quelli a tempo definito, le attività escluse dalle procedure autorizzative, quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione e quelle per le quali non può essere concessa; il dovere dei docenti all'assolvimento dei compiti istituzionali; le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa. Ampia attenzione è dedicata alla descrizione della procedura che i docenti sono tenuti a rispettare e al parere del direttore di dipartimento in merito alla compatibilità dell'attività extraistituzionale con l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Nell'immediato, il RPCT:

- attiverà, in accordo con il Dirigente dell'Area del personale, sia le azioni necessarie per perfezionare l'azione formativa del personale amministrativo che lavora in questi settori, sia quelle per informare il personale docente delle novità riguardanti lo svolgimento delle attività esterne;
- programmerà, con la collaborazione del Gruppo di lavoro⁵⁴, le azioni di monitoraggio del rispetto delle previsioni di legge nello svolgimento delle attività "liberamente svolte", soprattutto sotto il profilo della necessaria occasionalità di tali attività e della necessaria prevenzione di possibili conflitti di interesse.

5.2 Procedimento disciplinare dei docenti

Il procedimento disciplinare dei docenti è stato riformato dall'art. 10 della legge 240/2010, che ha realizzato un decentramento della competenza disciplinare presso le singole università, trasferendo a soggetti interni alla struttura del singolo ateneo (Rettore, Collegio di disciplina, Consiglio di amministrazione) tutte le competenze disciplinari, che prima erano distribuite tra Rettore e CUN. Detto articolo, infatti, attribuisce al Rettore sia il potere di iniziativa del procedimento, che quello di proposta della relativa sanzione; individua un Collegio di disciplina (nominato secondo quanto stabilito dallo statuto universitario) competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere un parere conclusivo in merito, nel rispetto del contraddittorio e del principio del giudizio tra pari; conferisce al Consiglio di amministrazione dell'università il potere di infliggere la sanzione o di archiviare il procedimento "*conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina*".

L'Autorità ritiene che la procedura prevista dall'art. 10 della legge 240/2010 sollevi la problematica dell'indipendenza degli organi disciplinari e auspica un intervento legislativo che preveda *una modalità elettiva per la costituzione di almeno una parte del Collegio di disciplina, con elettorato attivo attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso l'università, e l'elettorato passivo, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno e confermati in ruolo, oppure che almeno una parte del Collegio di disciplina sia esterno all'ateneo.*

Ferma restando l'opportunità di una norma di rango legislativo in proposito, l'ANAC e il MIUR invitano le università a regolamentare, con propri atti interni, in modo che la composizione del Collegio di disciplina e le modalità di svolgimento delle istruttorie assicurino il massimo grado di

⁵³ "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi extraistituzionali al personale docente" adottato con D.R. n. 1123/2016 del 29.07.2016

⁵⁴ Gruppo di lavoro "Piani Triennali ex legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013"

imparzialità e garantiscano la terzietà dell'istruttoria, anche attraverso la prevalenza di commissari esterni.

ANAC pone inoltre la questione della titolarità del potere disciplinare nei casi di violazione del codice medesimo da parte del Rettore, ritenendo lacunosa, su questo aspetto, la legge 240/2010 configurata nel rispetto del principio del giudizio tra pari. L'Autorità, nella delibera di aggiornamento al PNA 2017, raccomanda alle università di prevedere nei propri statuti che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al Decano, ferma restando l'auspicata composizione prevalentemente esterna del collegio di disciplina. Anche il MIUR, nell'atto di indirizzo, richiama gli atenei all'implementazione della soluzione prospettata da ANAC.

Un'altra possibile soluzione, improntata all'esigenza di garantire maggiormente la terzietà del procedimento, svincolandolo da eventuali influenze improprie interne all'Ateneo, sarebbe l'attribuzione al Ministro della titolarità del potere in questione. Questa ultima ipotesi, però, comporterebbe una modifica legislativa.

Lo Statuto dell'Università di Siena norma il Collegio di disciplina all'articolo 45. Esso è articolato in tre sezioni: professori ordinari, professori associati e ricercatori. Le sezioni sono rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori a tempo indeterminato confermati, tutti in regime di tempo pieno, nonché da altrettanti supplenti nelle medesime fasce, per i casi di cessazione anticipata dei titolari o di impedimento alla costituzione del Collegio. I componenti sono nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, il loro mandato dura quattro anni accademici e non è rinnovabile. La composizione del Collegio è pubblicata nel portale di Ateneo nella pagina web a ciò dedicata⁵⁵.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, preso atto delle valutazioni e dei suggerimenti operativi di ANAC e del MIUR, proporrà agli Organi di Ateneo di valutare tali suggerimenti e, nel caso, di aggiornare lo Statuto e le altre normative di Ateneo.

⁵⁵ Collegio di disciplina - <https://www.unisi.it/organi-di-ateneo/collegio-di-disciplina>

6. Enti partecipati dalle Università

ANAC rileva⁵⁶ che nel sistema universitario è frequente il ricorso a soggetti privati esterni, costituiti dalle stesse università o ai quali le università partecipano, per l'esternalizzazione di una serie diversificata di attività:

- a) attribuzione di compiti e funzioni proprie dell'università (per esempio servizi resi agli studenti quali: biblioteche, segreterie, alloggi), o la progettazione ai fini della partecipazione a bandi nazionali o europei;
- b) erogazione di servizi a favore della medesima università (per esempio: manutenzioni, servizi informatici, promozione esterna dell'ateneo, ecc.);
- c) attività denominate *spin-off* o *start-up*, che consistono nello svolgimento di attività di ricerca o di altre attività tecniche (misurazioni, accertamenti) ovvero nella utilizzazione industriale dei risultati della ricerca.

Tali enti di diritto privato, di norma, assumono la forma di società di capitali controllate o partecipate dalle università, associazioni, fondazioni, consorzi, spin-off.

6.1 Società partecipate e Enti di diritto privato controllati

La costituzione di enti di diritto privato, soprattutto se nella forma di società *in house*, allo scopo di attribuire ad essi in via diretta contratti per l'erogazione di beni e servizi, è consentito dal codice dei contratti ma costituisce pur sempre un limitazione del mercato concorrenziale.

La costituzione di società di capitali da parte degli atenei deve essere coerente con la disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2016⁵⁷ ed i principi contenuti nel citato decreto (applicabili alle società) possono essere estesi, ove compatibili⁵⁸, anche agli altri enti di diritto privato costituiti dagli atenei. Per ANAC, tale pratica può esporre la gestione di risorse pubbliche a fenomeni di corruzione e di *mala gestio* e, pertanto, invita gli atenei ad un attento monitoraggio sin dalla sua fase originaria, ossia la valutazione preventiva sull'opportunità di costituire nuovi enti a partecipazione pubblica, ovvero di acquisire delle quote di partecipazioni, siano esse anche indirette.

L'Università degli Studi di Siena ha avviato, nel corso del 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute⁵⁹, in modo da conseguire la riduzione delle stesse. Tale processo è stato formalizzato attraverso il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*" approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/03/2015. I primi risultati conseguiti sono stati presentati al Consiglio di Amministrazione attraverso una dettagliata relazione, approvata dal

⁵⁶ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA*

⁵⁷ Il d.lgs. 175/2016 è stato novellato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*».

⁵⁸ ANAC usa l'espressione <<ove compatibile>> in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, "4. *Restano ferme: (...) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni*".

⁵⁹ Art. 1, commi 611 e 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015").

Consiglio nella seduta del 31 marzo 2016⁶⁰, che è stata anche pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale⁶¹.

Nel settembre del 2017 il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate” è stato aggiornato con gli esiti della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016⁶², evidenziando quelle mantenute e quelle per le quali devono essere assunte azioni di razionalizzazione, con la relativa tassonomia sia delle motivazioni che delle azioni da assumere. Il provvedimento di “Ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche dell’Università di Siena” è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/09/2017⁶³, ed è stato pubblicato nella sezione amministrazione trasparente. Dando seguito a quanto evidenziato nel provvedimento di ricognizione, l’Università ha provveduto all’alienazione delle quote delle tre partecipate⁶⁴ per le quali non sussistevano i requisiti per la conservazione della partecipazione.

Attualmente la partecipazione in enti di diritto privato dell’Università di Siena riguarda solo sette società:

- C.E.T. s.c.a.r.l. (Società Consortile Energia Toscana),
- L.D.S. s.r.l. (Lead Discovery Siena) *spin off* universitario,
- ALMALAUREA – Consorzio interuniversitario AlmaLaurea,
- CINECA – Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico,
- Co.In.Fo. s.r.l. – Consorzio Interuniversitario della Formazione,
- CISIA – Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso,
- PUG - Fondazione polo universitario grossetano.

Il RPCT nel mese di febbraio 2018, ha inviato a tutte le società ed enti partecipati dall’Università di Siena una nota⁶⁵ per richiamare l’attenzione agli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza e, contemporaneamente, di comunicare all’Università le generalità del proprio RPCT e il link alla sezione amministrazione/società trasparente del sito web. Successivamente ha disposto che il Gruppo di lavoro effettui almeno annualmente un monitoraggio sui siti web delle partecipate.

6.2 Spin off e Start-up

La costituzione di *spin-off* universitarie risponde all’esigenza di svolgere, nel mercato concorrenziale, attività di ricerca, attività tecniche e attività di utilizzazione dei risultati della

⁶⁰ La relazione, come previsto dalla Legge 190/2014, è stata trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

⁶¹ <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate>

⁶² Data di entrata in vigore del d.lgs. 19 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

⁶³ L’esito della ricognizione è stato inviato, attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura del M.E.F. competente per il monitoraggio, l’indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art.15 del d.lgs. 175/2016;

⁶⁴ Le tre società sono: C.R.E.A. s.c.a.r.l. (Centro di Ricerca Energia e Ambiente), P.U.G. s.c.a.r.l. (Polo Universitario Grossetano), P.U.A. s.c.a.r.l. (Polo Universitario Aretino).

⁶⁵ Protocollo n. 30118 del 19/02/2018 con oggetto “Adempimenti normativa anticorruzione e trasparenza per le società pubbliche”.

ricerca attraverso rapporti commerciali con altri soggetti pubblici o privati. La loro costituzione, dal punto di vista della “*maladministration*” pone principalmente due distinti ordini di problemi:

- quelli relativi alla costituzione, al funzionamento e allo svolgimento delle attività, che sono da considerarsi attività istituzionali dell’ateneo;
- quelli legati alla utilizzazione di personale universitario presso gli *spin-off*.

Quanto al primo ordine di problemi, gli *spin-off* si costituiscono soprattutto quando le attività di ricerca abbiano raggiunto un livello di sviluppo in cui il passo successivo concerne, prevalentemente, la valorizzazione dei risultati attraverso il ricorso al mercato. Non di rado si costituiscono quando le attività da svolgere e la valorizzazione dei risultati della ricerca ove svolti da imprese sul mercato non sarebbero adeguatamente sviluppate (fallimento del mercato), per cui l’apporto dell’Università risulta particolarmente importante nelle prime fasi di presenza sul mercato. Gli Atenei devono attentamente considerare l’opportunità di costituire la società verificando l’effettiva condizione del mercato di riferimento, valutando se le attività che lo *spin-off* svolgerà siano da riferirsi a compiti istituzionali e definendo in modo trasparente contenuti e limiti della partecipazione.

Quanto al secondo ordine di problemi, la partecipazione del personale universitario negli *spin-off* è attentamente normata. I professori e i ricercatori universitari di ruolo⁶⁶ possono costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno *spin-off* o di una *start-up*⁶⁷ assumendo responsabilità formali⁶⁸.

Il D.M. del MIUR 10 agosto 2011, n. 168, individua nei professori e nei ricercatori universitari i soggetti legittimati a proporre la costituzione di una società di capitali a cui l’Università partecipa in qualità di socio per il perseguimento di finalità istituzionali, disponendo che nel progetto imprenditoriale, da presentare insieme alla proposta, sia indicato anche il ruolo ricoperto dai docenti e dai ricercatori nell’ambito degli *spin-off*. Lo stesso D.M. individua i profili di incompatibilità: Rettore, membri del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, Direttori di Dipartimento, membri di alcune commissioni non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società. Viene rinviata ai regolamenti di ateneo la disciplina di ulteriori situazioni di incompatibilità allo scopo di garantire l’autonomia nello svolgimento della funzione ovvero il regolare svolgimento delle normali funzioni didattiche.

Nonostante l’attenzione posta dal citato D.M. ai profili di incompatibilità che riguardano il pieno svolgimento delle attività lavorative, ANAC ritiene insufficiente l’attenzione al conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l’ordinario svolgimento delle attività dell’ateneo (attività di indirizzo e programmazione, attività di concreto svolgimento della ricerca e della didattica) e lo svolgimento delle attività negli *spin-off*, soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e importanti contratti e collaborazioni commerciali. Sia ANAC⁶⁹ che il MIUR⁷⁰ invitano gli Atenei a porre attenzione al dovere di dichiarazione e di astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

⁶⁶ Ai sensi dell’art. 6, co. 9, della legge 240/2010

⁶⁷ Artt. 2 e 3 del d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297

⁶⁸ D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168

⁶⁹ Delibera ANAC n. 1208/2017 – *Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al PNA*, paragrafo 7.2 *Gli spin-off*.

⁷⁰ Atto di indirizzo del 14/05/2018, n. 39

L'Università di Siena nel 2014 ha emanato il *Regolamento in materia di società di capitale aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitari*⁷¹ (d'ora in poi Regolamento) attraverso il quale ha dettagliatamente disciplinato le modalità di costituzione delle *spin-off*⁷² e delle *start-up*⁷³ universitari e la eventuale partecipazione al capitale sociale dell'Università e di altri soggetti, oltre ai soci proponenti.

Come esplicitato nel proprio Regolamento, l'Università favorisce la costituzione di *spin-off* e *start-up*, oltre che per trasferire verso il sistema economico e imprenditoriale nuove opportunità di innovazione, anche per: creare nuovi sbocchi professionali per giovani laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori dell'Ateneo; consentire alle società di genesi universitaria la possibilità di accedere ad un più ampio ventaglio di offerte altrimenti precluse (bandi regionali, ministeriali, europei e privati rivolti alle sole aziende); creare e promuovere un circolo virtuoso di relazioni tra laboratori di ricerca universitari e industria. L'Università favorisce, altresì, la costituzione di imprese *start-up* innovative promosse da propri studenti per le quali l'Università, tramite il Liaison Office, fornisce un primo supporto tecnico nella redazione del *business plan*, anche in collaborazione con altri partner istituzionali appositamente individuati.

La valutazione *ex ante* di ogni proposta di progetto imprenditoriale è affidata al Gruppo di lavoro, presieduto dal Delegato del Rettore alle relazioni con le imprese e al trasferimento tecnologico, che esprimere parere obbligatorio non vincolante sulle proposte e, quando richiesto, sull'attività *in itinere* dei progetti stessi. Per monitorare le attività delle *spin-off* e *start-up* è stata istituita la Commissione *spin-off* e *start-up*⁷⁴ che, annualmente redige una dettagliata relazione da presentare agli Organi di governo.

Il Regolamento, nel disciplinare la partecipazione del personale docente dell'Università al capitale sociale, stabilisce che professori e i ricercatori che propongono l'attivazione di uno *spin-off* o di una *start-up* devono partecipare al loro capitale sociale, impegnandosi a non cedere le proprie quote di partecipazione per un periodo minimo di cinque anni dalla costituzione della società e, in qualità di soci, sono tenuti ad agire salvaguardando l'immagine e gli interessi dell'Università stessa e a rispettare gli obblighi di informazione a favore dell'Ateneo circa l'attività e la gestione della società. Per quanto concerne l'attività del personale dipendente dell'Università a favore di *spin-off* o *start-up* il Regolamento definisce i ruoli che possono essere assunti, precisando che docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere l'eventuale attività, non retribuita o retribuita, a favore delle società stesse senza pregiudicare le attività di didattica e di ricerca e, allo stesso modo, il personale tecnico amministrativo è tenuto a svolgere la suddetta attività, non retribuita o retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro. Il personale che partecipa al capitale sociale di *spin-off* o *start-up* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Il Regolamento, dettagliando quanto già previsto dalla normativa nazionale, disciplina le incompatibilità, evidenziando che qualora la partecipazione all'attività delle *spin-off* o *start-up* diventi incompatibile con i compiti di didattica e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo al Rettore e, contestualmente, cessare lo svolgimento

⁷¹ D.R. n. 218 del 12.02.2014

⁷² Art. 4 del Regolamento

⁷³ Art. 5 del Regolamento

⁷⁴ La Commissione è composta da: un rappresentante per ciascuna delle quattro aree scientifiche di Ateneo, da un rappresentante designato dalla Regione Toscana e da un rappresentante designato dal MIUR

dell'attività presso le società medesime. È fatto espresso divieto di operare in concorrenza con l'Università: il personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che si profilino nello svolgimento dell'attività a favore di *spin-off* o *start-up* universitari; le società non possono svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e di ricerca per conto terzi svolta dai dipartimenti o dalle altre eventuali strutture di ricerca dell'Università. Qualsiasi risultato acquisito dalla *spin-off* o *start-up*, compresi gli eventuali titoli brevettuali, per effetto di un'attività concorrente vietata, comporta responsabilità, anche disciplinare, a carico del personale universitario che l'ha posta in essere.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in accordo con il Dirigente dell'Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, valuterà la realizzazione di possibili misure per favorire la trasparenza nella partecipazione e gestione del personale universitario in *spin-off* o *start-up* universitari. Tra le possibili misure da mettere in campo:

- La pubblicazione sul portale di Ateneo dei dividendi, compensi, remunerazioni e benefici a qualunque titolo ottenuti dalla partecipazione a qualunque titolo a società aventi caratteristiche di *spin-off* o *start-up*⁷⁵, in modo da istituire un'ulteriore forma di controllo su quanto svolto da docenti e ricercatori per conto di enti di diritto privato, favorendo misure di trasparenza che consentano un controllo diffuso, specie nella comunità dell'ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli *spin-off*, sulla loro necessità (in alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari);
- la pubblicazione nel portale di Ateneo delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari nelle *spin-off*;
- l'individuazione di una figura cui i professori e ricercatori operanti nelle *spin-off* debbano riferire periodicamente in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali. Sarebbe auspicabile che tale soggetto possa essere identificato nel titolare del potere di attivazione del procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui si ravvisino gli estremi di una violazione delle disposizioni del regolamento di ateneo.

Siena 30 agosto 2018

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Dott. Emanuele Fidora

⁷⁵ Dati indicati dall'art. 5, co. 2, del DM 168/2011